Emendamenti regioni

Nell'accordo

Si propone di inserire alla fine dei CONSIDERATO la seguente frase:

> *"la sentenza della Corte Costituzionale n°287 del dicembre 2012 con la quale è stato dichiarata la illeggitimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n°138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n°148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento".*

Nelle linee guida

Alla fine del punto b) del paragrafo 1 si propone l'introduzione della seguente frase:

> *" sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali".*

Si propone la sostituzione del terzo comma del paragrafo 12 come segue (in relazione alle modifiche intervenute con l'introduzione dell'ASPI):

> *"Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali,l'indennità di tirocinio non viene corrisposta."*

Alla fine del paragrafo 14 si propone di aggiungere la seguente frase:

> *"Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia"*

Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92

Le regioni, in merito all'accordo con il Governo sulle linee guida per i tirocini, pur rimarcando la competenza esclusiva in materia, confermano l'importanza dell'accordo ai fini della definizione di normative omogenee su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento all'importo dell'indennità mensile , proposto dal Governo nell'accordo di un livello minimo di 300 euro mensili lordi, le Regioni riterrebbero più congruo un livello di 400 euro mensili lordi ed in tal senso opereranno nella predisposizione della propria normativa.